

PROGETTO FREE MOVER
(delegato del Dipartimento di Giurisprudenza: prof.ssa Roberta Catalano)

Regolamento

L'etichetta "free mover" è utilizzata per identificare quegli studenti che decidono di recarsi a proprie spese presso una Università straniera, al di fuori del programma Erasmus e degli altri programmi comunitari, ottenendo il riconoscimento degli studi effettuati all'estero.

Gli aspetti economici

Lo studente che si rechi presso una università straniera in qualità di "free mover" è tenuto a rispettare le modalità di accesso e le condizioni previste dall'Università partner. Può essere pertanto richiesto agli studenti "free mover" (che alcune Università definiscono "visiting students") di effettuare gli ordinari pagamenti previsti per l'immatricolazione previsti dall'ateneo ospitante. E' bene ricordare che l'acquisizione dello status di studente "free mover" non esonera dal pagamento delle tasse universitarie presso l'istituzione di appartenenza.

L'iter burocratico

Tutte le procedure e gli adempimenti che conducono all'acquisizione dello status di "free mover" sono esclusivamente a carico dello studente, trattandosi di un progetto posto al di fuori dei programmi comunitari. L'Università di appartenenza interviene nella procedura limitandosi ad approvare, tramite specifica delibera del Consiglio di Corso di Studi o del Consiglio di Dipartimento, il progetto presentato e garantendo il riconoscimento degli studi effettuati all'estero, limitatamente a quegli esami già autorizzati in regime di "Erasmus" per l'ateneo straniero scelto. Lo studente è tenuto a presentare domanda al Consiglio di Corso di Studi o al Consiglio di Dipartimento, con congruo anticipo sulla data di convocazione dello stesso, compilando l'apposita istanza ed allegando una lettera di accettazione da parte dell'istituzione partner nonché fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. La procedura può essere avviata dallo studente in qualsiasi momento (compatibilmente con l'organizzazione della didattica nell'Università straniera presso la quale intende recarsi). La mobilità free mover, peraltro, può essere effettuata solo presso gli atenei stranieri già convenzionati e solo per gli esami previamente autorizzati ai fini della mobilità di studio Erasmus.

Art. 1 – Requisiti

Possono usufruire del progetto "free mover" tutti gli studenti iscritti al Dipartimento di Giurisprudenza, che conoscano almeno una lingua straniera dell'ambito dell'Unione Europea, dal secondo anno accademico in poi, secondo le modalità di cui al successivo Art. 2.

Art. 2 – Presentazione della domanda

E' possibile presentare domanda "free mover" per sedi universitarie con le quali sia già attivo uno scambio bilaterale Erasmus. Lo studente che intenda presentare domanda "free mover" deve preventivamente ottenere una lettera di accettazione da parte dell'Università ospitante. La domanda, redatta sull'apposito modulo predisposto dal Responsabile di Dipartimento, corredata dalla lettera di accettazione dell'università straniera e da copia del proprio documento di riconoscimento, dovrà essere approvata dal Consiglio di Corso di Studi o dal Consiglio di Dipartimento. Le domande, debitamente presentate entro i termini di scadenza previsti dall'Università ospitante per il primo ovvero il secondo semestre, saranno esaminate dal primo Consiglio utile. Per questo motivo se ne consiglia la presentazione con congruo anticipo per evitare di incorrere in decadenze. Sulla base della domande pervenute il Consiglio potrà operare una selezione, dando preferenza alle domande di coloro che non abbiano già usufruito di una borsa Erasmus. Gli studenti che hanno già usufruito di una borsa Erasmus non possono presentare domanda Free Mover nella medesima sede.

Art. 3 – Riconoscimento degli studi effettuati all'estero

Il progetto “free mover” prevede il riconoscimento degli esami effettuati all'estero per un numero di crediti non superiore a 30 CFU per semestre. Il meccanismo di equipollenza e convalida è equiparato a quello attualmente in vigore per la mobilità di studio Erasmus.

Art. 4 – Durata del periodo di permanenza all'estero

Il progetto “free mover” prevede un periodo di permanenza all'estero non inferiore a tre mesi e non superiore a dieci mesi. Gli studenti potranno richiedere una eventuale proroga al termine inizialmente richiesto con ulteriore domanda al Consiglio di Corso di Studi o al Consiglio di Dipartimento con la specificazione dei motivi. Il termine massimo consentito non potrà comunque eccedere il limite di dieci mesi.

Gli studenti in corso di mobilità free mover possono presentare domanda di variazione del piano di studi inizialmente concordato al Consiglio di Corso di Studi o al Consiglio di Dipartimento con la specificazione dei motivi.

Art. 5 – Limitazioni

Considerando l'importanza del meccanismo di equipollenza di cui all'Art. 3, il progetto “free mover” prevede la possibilità di trascorrere un periodo di studio all'estero solo ed esclusivamente in ambito europeo. Eventuali deroghe al presente articolo potranno essere sottoposte all'attenzione del Consiglio di Dipartimento, per la necessaria approvazione, solo in caso di gravi e comprovati motivi personali o di studio dello studente ovvero nel caso in cui esistano specifici accordi attivati dal Dipartimento.

Art. 6 – Disposizioni finali e Transcript of records

Lo studente è tenuto ad ottenere certificato di arrivo e partenza presso l'università ospitante e certificato (Transcript of records) attestante il numero degli esami effettuati e relativa votazione. Potranno essere convalidati i soli esami attestati nel Transcript of records. La convalida degli esami avverrà ad opera del Consiglio di Corso di Studi o del Consiglio di Dipartimento su istanza dello studente, redatta secondo il modello reso disponibile sul sito del Dipartimento e corredata dall'originale del Transcript of records e da documento di riconoscimento in corso di validità.